



Comune di Giornico

FORMULARIO DI INIZIO LAVORI

artt. 4 e 14 LE, art. 23 RLE, art. 4 LEPIC

Estratto Regolamento di applicazione alla legge edilizia, Art. 23

Inizio dei lavori e proseguimento a) I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione dell'autorità. Almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori dev'essere inoltrata una notifica scritta al Municipio, informandolo sul nominativo dell'impresa di costruzione esecutrice dei lavori, sui modi di esecuzione, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dei rumori, come pure sulle modalità d'uso o di smaltimento di sostanze, materiali o prodotti potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute. L'impresa di costruzione esecutrice dei lavori è tenuta a far sì che sul cantiere venga installata e mantenuta durante tutto il periodo d'esecuzione dei lavori una tavola di dimensioni non inferiori a metri 1 di larghezza e metri 0.5 di altezza, collocata in luogo ben visibile entro cinque giorni dall'inizio dei lavori. Tanto la tavola quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tavola dovrà recare impresse a colori indelebili la ragione sociale dell'impresa di costruzione esecutrice dei lavori, nonché i dati relativi alla direzione dei lavori. I lavori sono considerati iniziati quando: a) sono in corso d'esecuzione i lavori di demolizione necessari; oppure b) sono state poste in cantiere le installazioni necessarie all'esecuzione dell'opera; oppure c) è accertato che furono fatte spese ingenti per garantire la protezione del cantiere e di opere vicine; oppure d) sono state gettate le fondamenta dell'edificio o impianto. Trascorso il periodo di due anni senza che i lavori siano stati iniziati, il permesso non può più essere utilizzato prima dell'ottenimento del rinnovo (art. 14 LE).

Estratto Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialisti nel settore principale della costruzione (LEPICOSC)

Effetti dell'iscrizione

Art. 4 L'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.

Non soggiace all'applicazione della presente legge l'esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti.

Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.-. Per gli operatori specialisti questo limite è fissato a fr. 10'000.-.

Il regolamento di applicazione definisce i lavori non soggetti alla presente legge.

Restano riservate le disposizioni della legislazione cantonale in materia di commesse pubbliche.

Data licenza edilizia: _____

Mappale no: _____

Quartiere: Bodio : Giornico

Genere dei lavori: _____

Data inizio lavori: _____

Istante: _____ Tel.: _____

Proprietario: _____ Tel.: _____

Progettista: _____ Tel.: _____

Ing. calcoli statici: _____ Tel.: _____

Direzione lavori: _____ Tel.: _____

Impresa esecutrice: _____ Tel.: _____

Responsabile impresa: _____ Tel.: _____

Garante della sicurezza: _____ Tel.: _____

Tecnico antincendio: _____ Tel.: _____

.....: _____ Tel.: _____

.....: _____ Tel.: _____



